



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione contro gli abusi di fiducia

Edizione 04.2019

Indice

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	4
A2	Validità territoriale	4
A3	Validità temporale	4
A4	Durata del contratto	5
A5	Disdetta del contratto	5
A6	Premi	5
A7	Franchigia	5
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A9	Obblighi d'informazione	6
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	6
A11	Principato del Liechtenstein	7
A12	Diritto applicabile e foro competente	7
A13	Sanzioni	7

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato	8
B2	Esclusioni generali	8

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Assistenza in caso di crisi	10
C2	Abuso dell'identità dell'impresa	10
C3	Pene convenzionali	10

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	11
D2	Franchigia	11
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	12
D4	Trattamento del sinistro	12
D5	Cessione di diritti	13
D6	Diritto di regresso	13
D7	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	13

Parte E Definizioni

E1	Cyber-evento	14
E2	Dati	14
E3	Denial of Service (DoS)	14
E4	Terzi	14
E5	Valori pecuniari	14
E6	Attacchi di hacker	14
E7	Sistemi IT	14
E8	Programmi nocivi	14
E9	Sinistro in serie	14
E10	Attacco di social engineering	14
E11	Reati e altri atti intenzionali	15
E12	Autore dell'atto	15
E13	Danni patrimoniali	15
E14	Imprese assicurate	15
E15	Anno di assicurazione	15
E16	Persone di fiducia	15
E17	Rappresentanti delle imprese assicurate	15

Parte F Protezione dei dati

Protezione dei dati	16
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre i danni patrimoniali (rientra in tale novero ai sensi della disposizione E11 anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito di reati o altri atti intenzionali

- da parte di persone di fiducia o di terzi;
- se l'impresa assicurata stessa è tenuta a un risarcimento danni nei confronti di un soggetto terzo;
- a seguito di un attacco di social engineering;
- a seguito di rivelazione di segreti aziendali e commerciali.

L'assicurazione copre inoltre le spese

- per l'accertamento del danno e per la procedura giudiziale;
- in relazione a violazioni delle norme sulla protezione dei dati;
- per la comunicazione in caso di crisi (spese di PR);
- per la prevenzione di ulteriori sinistri di natura analoga (consulenza in caso di crisi).

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre:

- i danni patrimoniali causati da una persona di fiducia che detiene una partecipazione finanziaria superiore al 30% in un'impresa assicurata;
- gli atti commessi da una persona di fiducia che ha già causato un danno patrimoniale a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sia venuta a conoscenza di tale fattispecie;
- multe e risarcimenti a carattere punitivo;
- danni patrimoniali indiretti, come le interruzioni d'esercizio;
- danni corporali e materiali;
- danni patrimoniali in relazione a cyber-eventi.

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA paga

- il danno patrimoniale subito dall'impresa assicurata (danno proprio);
- l'ammontare che un'impresa assicurata è tenuta a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale;
- le spese per la difesa contro le pretese ingiustificate nell'ambito dei sinistri coperti.

Eventuali limitazioni delle prestazioni o dei massimali speciali sono indicati nella proposta e nella polizza.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'importo del premio è riportato nella polizza. Il premio scade il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico del beneficiario?

Lo stipulante e le imprese assicurate hanno l'obbligo di

- dare avviso quanto prima ad AXA circa il verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione;
- dietro apposita richiesta, informare AXA in modo circostanziato e veritiero circa il momento, le circostanze e l'entità del danno;
- dietro richiesta di AXA, promuovere un'azione penale, avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno e cedere ad AXA stessa la rispettiva pretesa;
- notificare per iscritto ad AXA un aggravamento del rischio in modo tempestivo, e comunque non oltre la fine dell'anno di assicurazione;
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro assicurato.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre i danni patrimoniali che si verificano durante il periodo di validità della polizza. Il periodo temporale di validità corrisponde alla durata contrattuale della presente polizza e degli eventuali altri contratti stipulati presso AXA e sostituiti dalla polizza stessa, nonché alla durata di un'eventuale assicurazione riconosciuta da AXA per i rischi precedenti e/o per i rischi postumi ai sensi delle disposizioni A3.5 e A3.6.

A3.2 Momento di sopravvenienza del sinistro

L'assicurazione copre i danni patrimoniali che si verificano nel corso della durata del contratto. È determinante la prima presa di conoscenza del danno patrimoniale da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che al contempo non sia anche l'autore del danno stesso. Le prestazioni di AXA e il relativo limite massimo si basano sulle condizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle concernenti le somme assicurate e le franchigie) in vigore nel momento in cui si è preso conoscenza del danno per la prima volta.

A3.3 Sinistro in serie

Nel caso di un sinistro in serie, è considerato come momento dell'occorrenza del danno per tutti i danni patrimoniali la prima presa di conoscenza del primo evento appartenente alla serie da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che non sia anche l'autore del danno stesso. Se la prima presa di conoscenza risale a prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese per i danni patrimoniali di tale serie non sono assicurate.

A3.4 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione della copertura, i nuovi accordi sono validi soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) fosse a conoscenza di un atto di cui alla disposizione B1.

A3.5 Assicurazione del rischio precedente

I danni patrimoniali causati antecedentemente alla prima entrata in vigore del contratto sono assicurati soltanto se lo stipulante può dimostrare verosimilmente che all'atto della stipulazione del contratto nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso) era a conoscenza del danno.

A3.6 Assicurazione del rischio postumo

A3.6.1 In caso di uscita di una società affiliata

In caso di uscita di una società affiliata dalla cerchia delle imprese assicurate, l'assicurazione copre i danni patrimoniali verificatisi nel periodo in cui tale società era ancora inclusa nella copertura, a condizione che un rappresentante di un'impresa assicurata venga a conoscenza di tale fattispecie entro 90 giorni dall'uscita dalla suddetta cerchia.

Se il sinistro dichiarato è coperto del tutto o in parte anche da un altro contratto di assicurazione, la presente copertura dei rischi postumi esente da premi non trova applicazione.

A3.6.2 In caso di estinzione dell'assicurazione

Se il contratto viene disdetto da AXA o dallo stipulante oppure non viene più rinnovato, trova applicazione quanto segue:

- **Assicurazione dei rischi postumi esente da premi per un periodo di 90 giorni**

AXA concede allo stipulante automaticamente un'assicurazione dei rischi postumi esente da premi per un periodo di 90 giorni. L'assicurazione trova applicazione per i danni patrimoniali causati dimostrabilmente prima della scadenza dell'ultima durata contrattuale prevista dalla polizza, tuttavia a condizione che un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto entro questo periodo di 90 giorni. Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte non ancora utilizzata della somma assicurata o del massimale speciale disponibile per l'ultimo anno di assicurazione.

Se il sinistro è coperto del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione, la copertura dei rischi postumi esente da premi non trova applicazione.

- **Assicurazione dei rischi postumi soggetta a pagamento di premio per un periodo fino a 60 mesi**
Dietro pagamento di un premio supplementare, lo stipulante ha inoltre la possibilità di concordare un'assicurazione imprescrittibile dei rischi postumi con una durata massima di 60 mesi a partire dalla scadenza dell'ultima durata contrattuale. Nell'ambito della polizza sono assicurati i danni patrimoniali causati dimostrabilmente prima della scadenza dell'ultima durata contrattuale prevista dalla polizza, laddove un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto entro il termine concordato. L'assicurazione dei rischi postumi deve essere richiesta per iscritto ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'ultima durata contrattuale. AXA si riserva il diritto di stabilire di conseguenza le condizioni e il premio dell'assicurazione dei rischi postumi.

Rimangono riservate le disposizioni A4, 3° capoverso. La notifica del sinistro deve pervenire ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione dei rischi postumi. In caso contrario, in deroga parziale alla disposizione A8.1 non sussiste alcuna copertura assicurativa.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria. In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione del contratto con decorrenza dall'apertura della procedura fallimentare.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto per la fine di ogni anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 Disdetta in caso di sinistro
Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta. AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.5 e A10.1.6.

A6 Premi

A6.1 Importo e scadenza del premio
Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 Calcolo dei premi
Ai fini del calcolo dei premi sono determinanti le persone di fiducia ai sensi della disposizione E16 lett. a) – c) che lavorano per conto delle aziende assicurate in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto. Il premio viene calcolato sulla base del numero di posti di lavoro a tempo pieno (equivalenti a tempo pieno / ETP), senza praticanti e apprendisti. Il calcolo esatto del premio è indicato nella polizza

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

- A8.1 Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo di notifica**
Se le imprese assicurate violano con colpa gli obblighi a loro incombenti o gli obblighi di notifica e/o di informazione, con un conseguente aumento delle prestazioni che AXA deve erogare, la copertura assicurativa si riduce in maniera proporzionale all'aumento generato.
- A8.2 Eliminazione di una fattispecie di pericolo**
Lo stipulante deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro assicurato. AXA può fissare a tale riguardo un termine di attuazione.
- A8.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro**
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3 e D4.

A9 Obblighi d'informazione

- A9.1 Comunicazione con AXA**
Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.
- A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio**
Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.
- A9.3 Disdetta del contratto**
Fa stato quanto indicato alla disposizione A5.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

- A10.1 Aggravamento del rischio**
- A10.1.1 Persone di fiducia di nuova inclusione nella polizza**
Qualora dopo la stipulazione del contratto alla cerchia degli assicurati si aggiungano ulteriori persone di fiducia ai sensi della disposizione E16, l'assicurazione è estesa anche a tali persone (copertura automatica).
- A10.1.2 Imprese di nuova inclusione nella polizza**
Se lo stipulante costituisce o rileva un'impresa con una partecipazione superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche questa è considerata come assicurata – tuttavia soltanto a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che lo scopo aziendale sia identico a quello dello stipulante (copertura automatica).
- A10.1.3 Modifica di circostanze sostanziali**
In caso di cambiamento di una fattispecie riscontrata alla stipulazione del contratto e rilevante per l'apprezzamento del rischio, tale variazione è assicurata nell'ambito delle condizioni contrattuali (copertura automatica).

A10.1.4 Obblighi di notifica

Lo stipulante deve notificare per iscritto ad AXA un aggravamento del rischio, in modo tempestivo e comunque non oltre la fine dell'anno di assicurazione, specificando altresì le seguenti indicazioni:

- numero di impieghi a tempo pieno (ETP) ai sensi della disposizione A6.2, laddove tale cerchia superi il numero massimo di ETP concordato nella polizza.
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione e numero di impieghi a tempo pieno (ETP) delle persone di fiducia ai sensi della disposizione A6.2 per le imprese di nuova aggiunta;
- cambiamenti dei fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

A10.1.5 Diritti di AXA

Per l'impresa aggiunta ex novo o per il rischio modificato, AXA ha facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo;
- rifiutare l'assunzione;
- disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.

Per le persone di fiducia di nuova aggiunta, AXA può riscuotere il premio secondo la tariffa vigente ai sensi della disposizione A6.2, con effetto retroattivo a partire dalla loro data d'ingresso.

Qualora AXA rifiuti di assicurare la nuova impresa o il rischio modificato, oppure disdica il contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.7 Copertura della differenza nella garanzia

Se per il rischio sopraggiunto è operativa un'altra assicurazione contro gli abusi di fiducia che è tenuta a erogare prestazioni per lo stesso sinistro o lo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte dell'indennizzo che eccede la somma assicurata o il massimale speciale dell'altra assicurazione contro gli abusi di fiducia (copertura della differenza nella garanzia).

A10.2 Riduzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce il premio a decorrere dal momento in cui le è pervenuta la relativa comunicazione scritta dello stipulante.

A11 Principato del Liechtenstein

Se un'impresa assicurata ha la propria sede o un'unità operativa nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato

B1.1 Danni propri

B1.1.1 Danni causati da una persona di fiducia

- **Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali (ai sensi della disposizione E11 rientra in tale novero anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito di reati o altri atti intenzionali commessi da una persona di fiducia. Questi danni sono assicurati anche se la persona di fiducia ha commesso il reato o l'atto intenzionale di diversa natura congiuntamente a un altro soggetto terzo.
- **Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali**
L'assicurazione copre anche i danni patrimoniali arrecati a un'impresa assicurata a seguito della rivelazione di segreti aziendali e commerciali. In deroga alla disposizione B2.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno dell'impresa assicurata.

B1.1.2 Danni causati da terzi

- **Social engineering (human hacking)**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali subiti da un'impresa assicurata a seguito di un attacco di social engineering.

B1.2 Danni di responsabilità civile

B1.2.1 Danni causati da una persona di fiducia

- **Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali (ai sensi della disposizione E11 rientra in tale novero anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito del fatto che una persona di fiducia causi direttamente un danno patrimoniale a un soggetto terzo a seguito di reati o altri atti intenzionali per i quali l'impresa assicurata stessa è chiamata a rispondere.
- **Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali**
L'assicurazione copre anche i danni patrimoniali in relazione alla rivelazione di segreti aziendali e commerciali di cui un'impresa assicurata è chiamata a rispondere. In deroga alla disposizione B2.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno subito dai soggetti terzi danneggiati.

B1.2.2 Danni causati da terzi

- **Social engineering (human hacking)**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali derivanti da un attacco di social engineering che impegnano la responsabilità di un'impresa assicurata nei confronti di un altro soggetto terzo.

B2 Esclusioni generali

B2.1 Partecipazione finanziaria

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali causati da una persona di fiducia che detiene una partecipazione finanziaria diretta o indiretta superiore al 30% in un'impresa assicurata.

B2.2 Recidivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i reati e gli altri atti intenzionali commessi da una persona di fiducia che ha già causato un danno a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza dell'impresa assicurata sia venuta a conoscenza di tale fattispecie. Questo principio trova applicazione anche se il primo danno conseguente a un abuso di fiducia è stato causato prima dell'inizio del contratto nell'impresa assicurata o presso un precedente datore di lavoro.

B2.3 Multe e risarcimenti a carattere punitivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo – inclusi i cosiddetti punitive, exemplary o multiple damages.

B2.4 Danni patrimoniali indiretti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali causati in maniera indiretta (ad es. mancato guadagno, interruzione d'esercizio, danni causati dalla violazione della proprietà intellettuale, danni di reputazione), salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati in base al tenore della polizza o delle presenti CGA.

B2.5 Altri eventi e pretese

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali conseguenti ad atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne derivano, nonché a seguito di sciopero, rapimento, estorsione, richieste di riscatto e rivendicazioni in materia di diritto del lavoro.

La copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante è in grado di comprovare che il danno non presenta alcuna correlazione con uno dei suddetti eventi.

B2.6 Danni corporali e materiali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a danni corporali o materiali, salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati in base al tenore della polizza o delle presenti CGA.

B2.7 Cyber-eventi

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali verificatisi in relazione a cyber-eventi ai sensi della disposizione E1.

B2.8 Affari con carattere speculativo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali derivanti da attività speculative e dipendenti dal caso, laddove con l'attuazione di tale fattispecie una persona di fiducia metta consapevolmente in conto il danneggiamento di un'impresa assicurata.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Assistenza in caso di crisi

C1.1 Spese di accertamento del danno e per la procedura giudiziale

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese necessarie per l'intervento di un soggetto terzo per

- accertare la dinamica del sinistro;
- avviare misure d'urgenza;
- condurre indagini sull'autore del danno;
- determinare l'entità del danno;
- far valere le pretese di risarcimento danni.

C1.2 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per l'identificazione delle persone colpite dalla violazione delle norme sulla protezione dei dati. Queste spese comprendono anche i costi per l'informazione da parte delle imprese assicurate medesime oppure attraverso un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese

per la comunicazione con le autorità competenti.

Se un'autorità avvia un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo a seguito di una violazione della protezione dei dati, AXA si assume le spese che ne derivano a un'impresa assicurata (quali onorari di avvocati, spese giudiziarie, di indagine e peritali), nonché le spese messe a carico di tale impresa nell'ambito del procedimento.

AXA può rifiutarsi di assumersi le spese, se ritiene che il ricorso a un rimedio giudiziario sia privo di una garanzia di successo.

C1.3 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un evento presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante.

C1.4 Consulenza in caso di crisi

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per la consulenza a favore dello stipulante in merito alla prevenzione di sinistri di natura analoga.

C2 Abuso dell'identità dell'impresa

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico della spesa

- per la rettifica di registrazioni e/o la reinscrizione in registri ufficiali;
- per la difesa da azioni o procedimenti di diritto civile o penale nei confronti dell'impresa assicurata; conseguenti a una modifica fraudolenta o a un impiego illegale dell'identità aziendale di un'impresa assicurata.

C3 Pene convenzionali

In deroga parziale delle disposizioni B2.3 e B2.4, l'assicurazione copre l'importo di una pena convenzionale al cui pagamento l'impresa assicurata è tenuta a seguito di una violazione contrattuale imputabile a un evento assicurato ai sensi del presente contratto.

Parte D

Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Indennizzo dei danni propri

Entro i limiti della copertura assicurativa, AXA paga i danni patrimoniali cagionati allo stipulante nonché le spese assicurate che questi deve sostenere in relazione al sinistro.

D1.2 Indennizzo di pretese di responsabilità civile

D1.2.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

D1.2.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

Entro i limiti della copertura assicurativa, AXA si assume le spese per la difesa contro le pretese di risarcimento danni ingiustificate o eccessive.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutti i danni patrimoniali e le spese insieme sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (limitazione di importo che rientra nella somma assicurata). Qualora i danni patrimoniali e le spese insieme per ogni evento assicurato o sinistro in serie eccedano la somma assicurata stabilita nella polizza (inclusi i danni patrimoniali e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), AXA paga al massimo la somma assicurata (indennizzo della prestazione massima). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per anno di assicurazione: il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutti i danni patrimoniali e le spese insieme verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

D1.3.3 Altre assicurazioni

Qualora sussista un'altra assicurazione che è tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia);
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura della differenza di condizioni).

Le prestazioni erogate dall'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e dai massimali speciali del presente contratto.

In caso di uscita di una società affiliata e di estinzione delle assicurazioni, trovano applicazione le disposizioni A3.6.

D1.3.4 Costi interni per la liquidazione del sinistro

I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né della franchigia.

D1.4 Requisito per un obbligo di prestazione

Una prestazione di indennizzo presuppone che l'impresa assicurata sia in grado di dimostrare il motivo e l'entità dell'obbligo di risarcimento dell'autore del danno identificato in maniera inequivocabile.

Qualora l'impresa assicurata non sia in grado di identificare l'autore del danno, AXA corrisponde comunque un indennizzo

- se il procedimento penale non è stato sospeso o un proscioglimento non è stato pronunciato per l'impossibilità di dimostrare un dolo dell'autore, e
- se il danno subito si configura con preponderante probabilità come un sinistro assicurato.

Come condizione supplementare per un obbligo di prestazione, l'impresa assicurata può essere indotta da AXA a

- promuovere un'azione penale a carico di un autore identificato in maniera inequivocabile oppure ignoto;
- avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile del danno e conferire a tale riguardo una procura processuale all'avvocato designato da AXA.

D2 Franchigia

D2.1 Per evento

Lo stipulante sopporta per ogni evento assicurato la franchigia indicata nella polizza. Per singoli rischi trova applicazione un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia vale anche per le spese, ad es. di cui alla disposizione C1.

D2.2 Presenza di più coperture

Se, in caso di evento assicurato, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, la stessa è dovuta soltanto una volta.

Se queste coperture prevedono franchigie diverse, è dovuta quella più elevata fra tutte le franchigie pattuite.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

L'impresa assicurata deve

- dare avviso quanto prima ad AXA circa il verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione;
- nell'ambito di un'assicurazione dei rischi postumi ai sensi della disposizione A3.6, far pervenire ad AXA la notifica di sinistro al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione dei rischi postumi. In caso contrario, in deroga parziale alla disposizione A8.1 non trova applicazione alcuna copertura assicurativa;
- sostenere AXA nel trattamento del sinistro;
- dietro apposita richiesta, informare AXA in modo circostanziato e veritiero circa il momento, le circostanze e l'entità del danno;
- fornire ad AXA tutte le indicazioni e i documenti richiesti che possono contribuire all'accertamento del caso;
- dietro richiesta, concedere ad AXA libero accesso ai libri contabili e ai giustificativi.

D4 Trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro se il danno proprio assicurato o la pretesa di responsabilità civile superano la franchigia e se la somma assicurata non è stata ancora esaurita.

D4.1 Trattamento del sinistro in caso di danni propri
AXA verifica innanzitutto se il sinistro si configura come un danno patrimoniale assicurato. L'impresa assicurata è tenuta ad assistere e supportare AXA nell'accertamento della dinamica del sinistro e a fornire le prove del danno patrimoniale. Un semplice raffronto tra stato teorico e stato effettivo, nonché dati rilevati in modo statistico non sono accettabili come attestazione di un danno patrimoniale. Per le spese di accertamento del danno e di procedura giudiziale a carico di un terzo sussiste una copertura entro i limiti della disposizione C1.1.

D4.2 Trattamento del sinistro in caso di pretese di responsabilità civile
In veste di rappresentante dell'impresa assicurata, AXA conduce a proprie spese le trattative con la parte danneggiata. I risultati di tali trattative sono vincolanti per l'impresa assicurata. AXA può rinunciare a una gestione diretta del sinistro. In tale evenienza, essa comunica per iscritto allo stipulante che questi può procedere, di concerto con AXA stessa, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2.1 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA, previa consultazione con l'impresa assicurata, designa il legale del processo, stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazioni o sentenze) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. In questo senso, AXA rappresenta l'impresa assicurata. AXA si assume le spese processuali e legali a carico dell'impresa assicurata, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate all'impresa assicurata spetta ad AXA. Un'indennità destinata a coprire le spese riconosciute direttamente all'impresa assicurata rimangono acquisite a quest'ultima.

D4.2.2 Liquidazione delle pretese mediante transazione

Qualora AXA abbia negoziato una transazione con il richiedente, alla quale però l'impresa assicurata si oppone, l'obbligo di risarcimento di AXA sarà limitato all'importo con il quale sarebbe stato possibile liquidare il sinistro in via transattiva, previa considerazione dell'importo della franchigia. Nel momento in cui l'importo convenuto nell'accordo transattivo viene corrisposto all'impresa assicurata, AXA ha erogato in via esaustiva tutte le prestazioni relative al sinistro.

D4.2.3 Buona fede contrattuale

L'impresa assicurata è tenuta alla buona fede contrattuale. Senza l'assenso preventivo di AXA, essa non può

- condurre con il danneggiato o il suo rappresentante legale qualsiasi trattativa diretta concernente le richieste di risarcimento;
- riconoscere qualsivoglia responsabilità o pretesa;
- concludere alcun accordo transattivo;
- corrispondere alcun indennizzo;
- esonerare terzi dalla responsabilità.

D5 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, l'impresa assicurata non è autorizzata a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

D6 Diritto di regresso

Le pretese che l'impresa assicurata può far valere per il danno assicurato nei confronti delle persone responsabili o di terzi passano ad AXA nella stessa misura in cui essa ha corrisposto l'indennizzo. AXA può richiedere all'impresa assicurata una dichiarazione di cessione scritta. L'impresa assicurata è responsabile nei confronti di AXA per qualsiasi pregiudizio del diritto di regresso di quest'ultima.

D7 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo l'insorgere della fattispecie su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Cyber-evento

- È considerato cyber-evento un attacco intenzionale
- da parte di terzi o persone di fiducia al sistema IT di un'impresa assicurata, ovvero ai sistemi di cloud computing di cui l'impresa assicurata stessa si avvale (danno proprio);
 - da parte di terzi al sistema IT di un'impresa assicurata, con conseguente danneggiamento di sistemi IT o dati di ulteriori soggetti terzi (danno di responsabilità civile);
 - da parte di persone di fiducia al sistema IT di un soggetto terzo, a condizione che il sistema IT dell'impresa assicurata venga utilizzato in modo illecito (danno di responsabilità civile).

La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche.

E2 Dati

I dati sono informazioni archiviate in formato elettronico su appositi supporti (rientrano in tale novero anche sistemi operativi e programmi).

E3 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è l'indisponibilità di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un sistema IT.

E4 Terzi

Sono considerati soggetti terzi tutte le persone fisiche e giuridiche che non sono né un'impresa assicurata, né una persona di fiducia.
Le società controllanti e affiliate non menzionate nella polizza non sono considerate come terzi.

E5 Valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari il denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.
Sono parimenti considerati valori pecuniari le monete virtuali (criptovalute), a condizione che le stesse siano depositate in modalità decentralizzata e si fondino sulla tecnologia Blockchain.

E6 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di software nocivi (malware).

E7 Sistemi IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare dati: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc.
Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E8 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, evilware, junkware o malware i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc. I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E9 Sinistro in serie

Più atti commessi dalla stessa persona e gli atti a cui partecipano assieme più persone sono considerati come un unico sinistro. A tale riguardo, il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.

E10 Attacco di social engineering

È considerato come attacco di social engineering un atto ostile di terzi che sfruttano la disponibilità all'aiuto, la buona fede o l'insicurezza di persone di fiducia per ottenere ad esempio dati riservati quali nomi utenti o password, oppure per indurre una persona di fiducia a effettuare determinate azioni (ad es. trasferimento di valori pecuniari).

E11 Reati e altri atti intenzionali

Sono considerati reati le azioni quali

- appropriazione indebita;
- frode;
- furto di valori pecuniari, dati e cose.

Questa enumerazione non è esaustiva.

Sono equiparati ai reati gli altri atti intenzionali che comportano un obbligo di risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni legali in materia di atti illeciti.

E12 Autore dell'atto

È considerato autore chi commette un reato o un altro atto intenzionale ai sensi della disposizione E11. L'atto illecito può avvenire sia attraverso la reità individuale, la correatità e la reità mediata, sia attraverso la partecipazione (istigazione o complicità).

E13 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano conseguenti né a danno corporale, né a danno materiale. Sono equiparati ai danni patrimoniali anche i costi per l'assistenza in caso di crisi e il furto di valori pecuniari, dati e cose.

E14 Imprese assicurate

Le imprese assicurate sono le persone fisiche o giuridiche, ovvero le società di persone indicate nella polizza come stipulanti, nonché le società affiliate dello stipulante appositamente specificate, con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, laddove risultino adempiute le condizioni di seguito riportate.

Sono considerate società affiliate le imprese giuridicamente indipendenti (persone giuridiche) che, in termini di diritto di voto, risultano

- per oltre il 50% di proprietà dello stipulante; oppure
- dal 20% al 50% di proprietà dello stipulante, e sulle quali lo stipulante stesso può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione operativa.

E15 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale va dalla data di esigibilità del premio annuo ovvero dalla data che precede quella di esigibilità del premio annuo successivo.

E16 Persone di fiducia

Sono considerate persone di fiducia coloro che, nel momento in cui viene causato il danno,

- a) operano come dipendenti attivi per un'impresa assicurata, ivi inclusi apprendisti e praticanti;
- b) operano come rappresentanti di un'impresa assicurata;
- c) operano per un'impresa assicurata come forza lavoro temporanea, quali collaboratori interinali (in locazione) oppure collaboratori con un contratto a tempo determinato;
- d) operano, su mandato di un'impresa assicurata o di un'azienda da queste incaricata, in una posizione assimilabile a quella di dipendente (ad es. personale addetto alla sicurezza, alla manutenzione o alla pulizia);
- e) svolgono, in qualità di avvocati, fiduciari, revisori contabili, consulenti fiscali e relativi dipendenti, attività tipiche della rispettiva professione per conto di un'impresa assicurata;
- f) sono stati incaricati, su mandato di un'impresa assicurata o di un'azienda da queste incaricata, delle attività di installazione, manutenzione o assistenza dei sistemi IT (hardware), ovvero dello sviluppo, dell'assistenza o della manutenzione di programmi IT (software).

Le persone di cui alle disposizioni E16 a) e b) sono considerate ancora come persone di fiducia fino a 90 giorni dopo la conclusione definitiva della loro attività per conto di un'impresa assicurata. Le persone di cui alle disposizioni da E16 c) – f) sono considerate come persone di fiducia soltanto durante la loro attività contrattuale per conto di un'impresa assicurata. AXA risponde per i danni causati da queste persone soltanto nella misura in cui nessun'altra assicurazione sia tenuta a erogare prestazioni.

E17 Rappresentanti delle imprese assicurate

I rappresentanti delle imprese assicurate sono persone incaricate della conduzione o della vigilanza dell'azienda – rientrano in tale novero ad es. direttori, gerenti, membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di fondazione. L'ufficio di revisione non è considerato come rappresentante delle imprese assicurate.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili dei clienti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desidera ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile informarci in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.



Notificare un sinistro?

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)